



fisco e tributi

CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

numero 10 del 7 giugno 2018

NOTIZIE IN SINTESI

- ❖ Le nuove regole sullo stoccaggio di prodotti energetici (p. 2)
- ❖ In Gazzetta i coefficienti per i fabbricati D (p. 2)
- ❖ Il credito Iva inesistente non porta alla doppia sanzione (p. 2)
- ❖ Modificato il tasso per gli interessi da ritardato pagamento dei ruoli (p. 2)
- ❖ Corrispettivo del diritto di superficie a tempo determinato come ricavo e non plusvalenza (p. 2)
- ❖ L'agenzia chiarisce la R&S in presenza di operazioni straordinarie (p. 2)

NEWS E INFORMATIVE

- ❖ Il consumatore finale nella fattura elettronica (p. 4)
- ❖ Sanzioni piene per l'invio irregolare della fattura elettronica al sistema di interscambio (p. 4)
- ❖ Per GPL e metano, scheda carburanti ancora valida (p. 5)
- ❖ Scade il prossimo 2 luglio 2018 la possibilità di rideterminare il valore di partecipazione e terreni posseduti al 1° gennaio 2018 (p. 6)
- ❖ Iper ammortamento: chiariti dal Mise alcuni aspetti relativi alle tipologie di beni agevolabili e all'interconnessione (p. 8)

APPROFONDIMENTI

- ❖ Acconto 2018 IMU e TASI (p. 12)
- ❖ Versamento imposte da "Redditi2018": prima scadenza al 2 luglio 2018 (p. 16)
- ❖ In scadenza il diritto annuale CCIAA 2018 (p. 19)
- ❖ Risultato di periodo, destinazione e rilevazioni contabili (p. 22)

SCADENZIARIO

- ❖ Principali scadenze dal 16 giugno al 15 luglio 2018 (p. 26)



NOTIZIE IN SINTESI

LE NUOVE REGOLE SULLO STOCCAGGIO DI PRODOTTI ENERGETICI

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2018, il Decreto Mef del 12 aprile 2018 con cui viene attuato quanto previsto con la L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) in materia di autorizzazione allo stoccaggio, presso depositi di terzi, di prodotti energetici.

Mef, D.M., 12/4/2018

IN GAZZETTA I COEFFICIENTI PER I FABBRICATI D

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2018, il D.M. 19 aprile 2018 con cui il Mef ha proceduto all'aggiornamento dei coefficienti da applicare, ai fini del calcolo Imu e Tasi, ai fabbricati che presentano le seguenti caratteristiche: sono classificabili nel gruppo catastale D, appartengono a imprese, non sono iscritti in Catasto, sono distintamente contabilizzati e sono sforniti di rendita catastale.

Mef, D.M., 18/4/2018

IL CREDITO IVA INESISTENTE NON PORTA ALLA DOPPIA SANZIONE

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 36/E dell'8 maggio 2018, ha precisato che in ipotesi di operazioni inesistenti, se è stata recuperata e sanzionata l'illegittima detrazione dell'Iva addebitata in fattura e l'infedeltà dichiarativa, non è punibile anche il successivo utilizzo del credito inesistente in compensazione.

Agenzia delle entrate, risoluzione, 8/5/2018, n. 36/E

MODIFICATO IL TASSO PER GLI INTERESSI DA RITARDATO PAGAMENTO DEI RUOLI

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 10 maggio 2018, con effetto dal 15 maggio 2018, ha fissato al 3,01% annuale, la misura del tasso di interesse da adottare per i ritardati pagamenti delle somme iscritte a ruolo di cui all'articolo 30, D.P.R. 602/1973.

Agenzia delle entrate, provvedimento, 10/5/2018

CORRISPETTIVO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE A TEMPO DETERMINATO COME RICAPO E NON PLUSVALENZA

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 37/E del 15 maggio 2018, ha precisato come sia da considerare ricavo e non plusvalenza il corrispettivo percepito a seguito di costituzione del diritto di superficie a tempo determinato, contabilizzato secondo la maturazione contrattuale.

Agenzia delle entrate, risoluzione, 15/5/2018, n. 37/E

L'AGENZIA CHIARISCE LA R&S IN PRESENZA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 10/E del 16 maggio 2018, ha offerto chiarimenti in merito al credito di imposta per investimenti in attività di R&S in presenza di operazioni di riorganizzazione aziendale e relativi effetti sull'applicazione della disciplina agevolativa. La circolare è stata emanata in accordo con il Mise. I principi richiamati affermano che la disciplina agevolativa deve essere considerata totalmente autonoma

2



rispetto a quella del reddito d'impresa e che ogni qualvolta ci si trovi in presenza di un periodo agevolato di durata inferiore o superiore a quella ordinaria, i parametri rilevanti per il meccanismo di calcolo del credito d'imposta devono essere ragguagliati alla durata effettiva del periodo agevolato. Il credito, in presenza di operazioni straordinarie dovrà essere determinato in ragione di questi principi.

Agenzia delle entrate, circolare, 16/5/2018, n. 10/E

3

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



NEWS E INFORMATIVE

IL CONSUMATORE FINALE NELLA FATTURA ELETTRONICA

4

Il nuovo sistema di trasmissione delle fatture elettroniche è principalmente pensato per veicolare sul canale telematico tutte le fatture emesse dai **soggetti passivi**, salvo quelle rivolta a clienti non residenti, sarebbe stato infatti poco ragionevole imporre ai **privati consumatori** di dotarsi di un sistema di ricezione elettronica delle fatture.

La suddetta questione è stata risolta consentendo al fornitore di inviare la fattura elettronica al consumatore finale con due modalità parallele e concomitanti, ovvero mediante il Sistema di Interscambio e mediante consegna o spedizione di un esemplare analogico o digitale con le modalità tradizionali.

Con l'utilizzo del Sistema di Interscambio l'invio della fattura elettronica avviene mediante consegna tramite il suddetto Sistema alla sezione riservata dell'acquirente sul sito web dell'Agenzia delle Entrate.

Trattasi pertanto di un canale specifico, diverso rispetto a quello utilizzato per la consegna della fattura ad un soggetto passivo che riceverà le fatture per il tramite di un flusso suscettibile di essere automatizzato.

Il secondo invio prevede la consegna o la spedizione di un esemplare analogico o digitale con le modalità tradizionali, in modo tale che il consumatore potrà registrarsi all'Agenzia delle Entrate e avere copia di bollette, fatture ecc.

Il recente Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30.04.2018 ha introdotto una netta distinzione tra soggetti passivi e consumatori finali, pur non fornendo adeguata chiarezza con riferimento alla definizione di consumatore finale.

La nozione di consumatore finale infatti non esprime un concetto in perfetta antitesi con il soggetto passivo, in quanto vi sono aree in cui le suddette nozioni si intersecano fra loro.

Le aziende pertanto si troveranno a gestire una **doppia anagrafica** per il cliente, ad esempio nel caso in cui vi sia un professionista che acquista sedie per il proprio studio, lo stesso si qualificherà come soggetto passivo, oppure nel caso in cui vi sia un professionista che acquista sedie per la propria abitazione, lo stesso si qualificherà come consumatore finale.

Da ciò derivano notevoli complessità soprattutto per le aziende che vendono prodotti i quali soddisfano esigenze sia in ambito di business che in ambito di consumo.

SANZIONI PIENE PER L'INVIO IRREGOLARE DELLA FATTURA ELETTRONICA AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

Con le **nuove regole di fatturazione elettronica** a partire dal 1 gennaio 2019 (dal 1 luglio 2018 per i subappaltatori pubblici e per le cessioni di carburante benzina/gasolio) cambiano le condizioni in base alle quali si considerano **emesse** regolarmente le fatture. I controlli effettuati, dal Sistema di Interscambio sul



file fattura in formato XML, risultano pertanto determinanti al fine di definire una fattura effettivamente emessa o meno.

ESITO POSITIVO CONTROLLI	Il SdI trasmette la fattura elettronica al soggetto ricevente e invia al soggetto trasmittente una ricevuta di avvenuta consegna.
ESITO NEGATIVO CONTROLLI	In caso di mancato superamento dei controlli, al soggetto trasmittente viene recapitata (entro 5 giorni) una ricevuta di scarto.

L'ipotesi di scarto comporta che la fattura elettronica non possa quindi considerarsi validamente emessa. Ai fini sanzionatori, una fattura che non può essere considerata regolarmente emessa in formato elettronico comporterebbe l'applicabilità delle **sanzioni previste in caso di omessa fatturazione**. Nel caso in cui la fattura sia emessa con modalità diverse da quelle del formato elettronico, la fattura (tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato) deve intendersi non emessa, ai sensi dell'art. 1 comma 6 del D.Lgs n. 127/2015, a cui si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6 del D.Lgs 18/12/97 n. 471. Oltre a tali sanzioni potrebbero presentarsi problemi anche con riferimento al versamento dell'imposta dovuta in sede di liquidazione periodica o in caso di presentazione di dichiarazione infedele. Risulta inoltre tenuto a verificare la corretta emissione della fattura nel formato elettronico, il cessionario/committente. E' infatti ininfluente la consegna/spedizione, da parte del soggetto fornitore, di una copia della fattura in formato cartaceo o l'invio della stessa mediante posta elettronica. Sul soggetto cessionario/committente, in caso di mancata o irregolare fatturazione, incombono gli obblighi di regolarizzazione di cui all'art. 6 comma 8 del Dlgs. 471/97. Tale procedura dovrà anch'essa essere sistemata mediante emissione di autofattura in formato elettronico, andando pertanto a sostituire la materiale presentazione dell'autofattura presso gli uffici competenti dell'Agenzia delle Entrate.

PER GPL E METANO, SCHEDA CARBURANTI ANCORA VALIDA

Dal 01.07.2018 è stato disposto, dall'art. 1 c. 917 L.27.12.2017 n. 205, che le **cessioni di benzina o gasolio**, destinati ad essere usati come carburante per autotrazione, effettuate a clienti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione (non contribuenti in regime di vantaggio o forfettario, i quali risultano esclusi dall'obbligo) devono essere documentate da **fattura elettronica**. Inoltre il pagamento per tali cessioni deve



avvenire con **strumenti tracciabili** diversi dal denaro contante, di cui al provvedimento dell'Agencia delle Entrate n. 73203 del 04.04.2018.

Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporta la non deducibilità del costo e la non detraibilità dell'Iva sull'acquisto dei suddetti carburanti.

L'Amministrazione ha inoltre chiarito che per la cessione di **altri tipi di carburante** per autotrazione, quali ad esempio GPL o metano, **l'obbligo di fatturazione elettronica decorrerà dal 2019**, per consentire comunque la deducibilità del costo e la detraibilità Iva, la suddetta cessione andrà documentata con le modalità sino ad ora in uso, ovvero mediante la **scheda carburante**, oppure in alternativa mediante emissione di fattura elettronica.

Quando invece ad esempio lo stesso rifornimento riguarda sia benzina/gasolio, che Gpl/metano, risulterà necessario documentare l'intero acquisto mediante fattura elettronica.

Pertanto, anche se non esplicitamente espresso nella Circolare dell'Agencia, per la documentazione degli acquisti di Gpl e metano, è consentito - sino al 31.12.2018, in alternativa alla fatturazione elettronica - l'utilizzo della scheda carburante e della fattura cartacea, nel caso di somministrazione di carburante mediante contratto di netting.

6

SCADE IL PROSSIMO 2 LUGLIO 2018 LA POSSIBILITÀ DI RIDETERMINARE IL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI POSSEDUTI AL 1° GENNAIO 2018

La Legge di Bilancio per il 2018 ha prorogato per la quindicesima volta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni in società non quotate e terreni agricoli ed edificabili da parte di:

- persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa;
- società semplici;
- società ed enti ad esse equiparate di cui all'articolo 5, Tuir;
- enti non commerciali (per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale);
- soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

La disciplina consente la rideterminazione del costo/valore di acquisto delle quote/azioni e dei terreni al fine di ridurre la tassazione sulle eventuali plusvalenze emergenti in sede di realizzo. All'approssimarsi della scadenza del prossimo 2 luglio (in quanto l'ordinario termine del 30 giugno cade di sabato) vengono riepilogate le regole operative per effettuare la rivalutazione.

L'aliquota per l'effettuazione della rivalutazione e le scadenze per il pagamento dell'imposta

L'aliquota per la rivalutazione del costo delle partecipazioni in società di qualsiasi tipo, purché non negoziate in mercati regolamentati, e dei terreni è stata stabilita nella misura dell'8%. La rivalutazione può essere eseguita solo se i terreni e le partecipazioni sono detenuti alla data del 1° gennaio 2018, e consegue effetti



se si redige un'apposita perizia di stima entro il 2 luglio 2018, che è anche la data per versare l'imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.

La rivalutazione delle partecipazioni deve avvenire mediante la redazione di una perizia riferita all'intero patrimonio sociale, indipendentemente dal fatto che oggetto della rivalutazione sia solo una quota delle partecipazioni detenute nella società. In questo caso, il costo della perizia può essere alternativamente:

- sostenuto da parte dei soci interessati alla rivalutazione della propria quota di partecipazione (diventa un costo incrementativo del valore della partecipazione);
- sostenuto da parte della società (diventa un costo della società deducibile in quote costanti nell'esercizio e nei 4 successivi).

La perizia di stima deve essere redatta da un dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale dei conti o perito iscritto alla Cciaa ed asseverata presso un tribunale, un giudice di pace o un notaio.

Esempio di rivalutazione di quota di partecipazione

Il sig. Vecchi Alberto partecipa al 35% al capitale sociale della società Immobiliare Verde Srl. Il capitale sociale è pari a 100.000 euro e il costo della partecipazione detenuta dal sig. Vecchi Alberto è di 50.000 euro. Il sig. Alberto intende vendere la propria partecipazione al fratello Silvio. I soci danno incarico al commercialista della società affinché rediga la perizia di stima alla data del 1° gennaio 2018 del patrimonio netto sociale: emerge un patrimonio netto stimato pari a 1.250.000 euro. Il valore della quota di partecipazione del 35% al capitale sociale della Immobiliare Verde Srl posseduta dal sig. Vecchi Alberto, pertanto, ammonta a 437.500 euro, ed è per questo corrispettivo che i fratelli si accordano per l'acquisto della partecipazione da parte del sig. Silvio. Il sig. Alberto versa il 2 luglio 2018 in unica soluzione con il modello F24 (codice tributo 8055 anno di riferimento 2018) l'imposta sostitutiva di 35.000 euro (pari a euro 437.500 * 8%) per non assoggettare a tassazione "ordinaria" la plusvalenza che sarebbe scaturita dalla vendita. La vendita della partecipazione del 35% al fratello viene formalizzata in data 27 settembre 2018 al prezzo di 437.500 euro.

Per quanto riguarda i terreni, le plusvalenze realizzate in occasione di cessioni a titolo oneroso di terreni edificabili sono sempre tassate, mentre le plusvalenze realizzate in occasione di cessioni a titolo oneroso di terreni agricoli sono tassate solo nel caso in cui si tratti di "rivendite" infraquinquennali. Nel caso di rivalutazione di terreni la perizia di stima deve essere redatta da un ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario o perito industriale edile ed asseverata presso un tribunale, un giudice di pace o un notaio.

L'imposta sostitutiva va applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia, indipendentemente dal costo/valore di acquisto di acquisto della partecipazione o del terreno, con un'aliquota dell'8% che si presenta unica:

- per le partecipazioni qualificate;
- per le partecipazioni non qualificate;
- per terreni agricoli o edificabili (inclusi i terreni lottizzati o quelli sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili) posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto.

Esempio di rivalutazione di terreno edificabile

Il sig. Gandi Luca acquista un terreno edificabile di 10.000 mq nell'anno 2013 al prezzo di 300.000 euro. Il terreno viene inserito nel Piano Urbanistico Attuativo del Comune di Cavezzo (MO) in data 19 marzo 2017 e verrà venduto entro il 31 dicembre 2018. Il sig. Gandi dà incarico ad un architetto di redigere una perizia asseverata di stima del valore venale del terreno, per il quale vengono prese a riferimento anche le tabelle deliberate per il calcolo dell'Imposta Municipale Unica: il valore è di euro 110/mq, moltiplicato per 10.000



mq, corrisponde a 1.100.000 euro e la perizia viene giurata presso il Tribunale di Modena in data 22 giugno 2018. L'imposta sostitutiva per la rivalutazione del terreno è di 88.000 euro (pari a euro 1.100.000 * 8%). Nel frattempo il sig. Gandi Luca ha optato per il pagamento in 3 rate annuali dell'imposta sostitutiva, versando la prima rata (euro 88.000 / 3 = 29.333,33 euro) alla scadenza del 2 luglio 2018 mediante il modello F24 con indicazione del codice tributo 8056 anno di riferimento 2018. Entro il 1° luglio 2019 (in quanto l'ordinario termine del 30 giugno cade di domenica) andrà versata la seconda rata dell'imposta sostitutiva pari a 30.213,33 euro ed entro il 30 giugno 2020 andrà versata l'ultima rata dell'imposta sostitutiva pari a 31.093,33 euro. Gli importi della seconda e terza rata sono maggiorati dell'interesse del 3% su base annua. Il valore di 1.100.000 euro corrisponde al prezzo che viene concordato con l'acquirente del terreno nel rogito di vendita del 28 settembre 2018.

IPER AMMORTAMENTO: CHIARITI DAL MISE ALCUNI ASPETTI RELATIVI ALLE TIPOLOGIE DI BENI AGEVOLABILI E ALL'INTERCONNESSIONE

Lo scorso 23 maggio con propria circolare il Ministero dello sviluppo economico (Mise) ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alla disciplina dell'iper ammortamento, in merito alle tipologie di beni agevolabili e al requisito dell'interconnessione.

Circa le tipologie di beni agevolabili si ripercorrono di seguito in forma tabellare i chiarimenti forniti.

Guida automatica e semiautomatica

La guida automatica e semiautomatica deve intendersi necessaria non per tutti i beni ricompresi nel citato punto 11 del primo gruppo dell'allegato A, ma solo per quelli qualificabili come "macchine mobili", ai sensi della Direttiva 46/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

In base a tale documento si definisce *"macchina mobile ogni veicolo semovente specificamente progettato e fabbricato per eseguire lavori e, per le sue caratteristiche costruttive, non idoneo al trasporto di passeggeri o di merci; le macchine montate su un telaio di veicolo a motore non sono considerate macchine mobili"*.

La guida automatica e semiautomatica è richiesta, dunque, a titolo esemplificativo per:

- i trattori agricoli,
- le pale gommate o i *dumpers* utilizzati nei cantieri edili e nelle attività di costruzioni in genere,
- i carrelli utilizzati in ambito portuale per la movimentazione dei *containers*.

Aderente a:



	<p>L'eventuale omologazione delle "macchine mobili" per la circolazione stradale non assume rilievo agli effetti della disciplina agevolativa dell'iper ammortamento.</p> <p>Quanto alla corretta applicazione dei concetti di guida automatica e semiautomatica, si osserva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la prima si riscontra solo con riguardo agli AGV (Automatic guide vehicle), • la seconda qualora le macchine siano in grado di controllare almeno una funzione di spostamento: ad esempio, sterzata, velocità, arresto.
<p>Distributori automatici c.d. "vending machine"</p>	<p>Si ritiene che i cespiti in parola, pur potendo essere potenzialmente classificabili a seconda dei casi anche in diverse voci dell'allegato A, siano assimilabili, agli effetti della disciplina dell'iper ammortamento, ai "magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica" e, quindi, ricondotti al punto 12 del primo gruppo dell'allegato citato.</p>
<p>Silos dotati di attrezzatura sensoristica</p>	<p>In generale gli investimenti in beni immobili devono considerarsi esclusi dall'ambito di applicazione dell'iper ammortamento.</p> <p>Ai fini, quindi, della esclusione dall'iper ammortamento degli investimenti in "fabbricati e costruzioni", assumono rilevanza i criteri applicabili in sede catastale per la procedura di attribuzione della rendita degli immobili a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E. Secondo tale procedura deve operarsi la distinzione tra componente immobiliare e componente impiantistica dell'investimento. Ne deriva l'inapplicabilità dell'agevolazione al silos intesa quale opera edile, tuttavia si ritiene che l'eventuale dotazione o aggiunta delle attrezzature sensoristiche nonché dei sistemi di ventilazione o di altri congegni e componenti impiantistiche non possa in ogni caso modificare, nelle fattispecie rappresentate, la natura immobiliare dell'investimento.</p> <p>In ogni caso le suddette attrezzature sensoristiche e le altre componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo possono assumere autonomo rilievo ai fini dell'iper ammortamento e possono essere classificabili nell'ambito del secondo gruppo dell'allegato A e, in particolare, tra gli "altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica"; ferma restando la necessaria verifica del requisito dell'interconnessione al sistema informativo di fabbrica.</p> <p>Non sono in ogni caso considerati costruzioni i silos che costituiscono elementi della linea produttiva.</p>
<p>Macchine di lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di dispositivi medici</p>	<p>Si ritiene che le macchine in questione, assolvendo alla funzione di riutilizzo di attrezzature, utensili e altri beni strumentali, possano essere assimilabili alle "macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio</p>



impiegate nel settore sanitario	<i>macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico)</i> ” indicate al punto elenco 7 del primo gruppo dell’allegato A.
Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità	<p>Si distinguono:</p> <p>Sistemi di gestione dell’energia reattiva Si ritiene che tali sistemi siano riconducibili tra gli investimenti ammessi all’iper ammortamento, ferma restando, comunque, la verifica del requisito dell’interconnessione.</p> <p>Sistemi di accumulo dell’energia elettrica.</p> <p>Si ritiene che i sistemi di accumulo siano da considerarsi alla stessa stregua delle “...soluzioni finalizzate alla produzione di energia (ad es. sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non)...” e, come queste, non sono ammessi al beneficio.</p> <p>Sistemi di controllo intelligenti e connessi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici dei sistemi di produzione dell’aria compressa.</p> <p>Si ritiene che detti sistemi possano essere riconducibili tra i beni indicati nella voce in questione (richiamato punto 8 del secondo gruppo dell’allegato A), esclusi i compressori che potranno beneficiare eventualmente solo della maggiorazione del super ammortamento.</p> <p>Sistemi di controllo e monitoraggio dei consumi energetici degli impianti di illuminazione.</p> <p>Si ritiene che tali sistemi, non possano considerarsi ammissibili all’iper ammortamento.</p>
Impianti tecnici di servizio agli impianti produttivi	Si ritiene possibile ammettere al beneficio dell’iper ammortamento solo i costi di pertinenza sostenuti per soddisfare il necessario fabbisogno della nuova macchina o impianto agevolabili.
Attrezzature/utensili costituenti dotazione ordinaria del bene agevolabile	<p>Le attrezzature e gli altri cespiti strumentali non rientranti nella definizione di macchina di cui all’articolo 2, lettera a), della Direttiva 2006/42/CE non sono riconducibili autonomamente ad alcuna delle categorie di beni dell’allegato A, tuttavia gli accessori costituenti elementi strettamente indispensabili per la funzione che una determinata macchina è destinata a svolgere nell’ambito dello specifico processo produttivo possono assumere rilevanza agli effetti della disciplina agevolativa nei limiti in cui costituiscano ordinaria dotazione del cespite principale. È previsto in ogni caso che nei limiti del 5% del costo del bene agevolabile le attrezzature strettamente necessarie al relativo funzionamento possano considerarsi rientranti nella “normale dotazione”.</p> <p>Ne deriva che gli stampi non possono essere autonomamente agevolabili.</p>
Impianti di depurazione preliminare allo scarico delle acque reflue	Si precisa che tali beni possono essere ammessi al beneficio dell’iper ammortamento in quanto riconducibili tra i beni del secondo gruppo – “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità” – alla voce n. 9 “ <i>filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti</i> ”.



Sistemi di additivazione sostanze pericolose	di	Si ritiene che gli stessi siano più esattamente riconducibili nella categoria <i>“Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0”</i> .
---	-----------	--

In merito al requisito dell’interconnessione il Mise ha chiarito che:

- il requisito dell’interconnessione dovrà essere presente anche nei periodi d’imposta successivi a quello in cui il bene viene interconnesso ed è necessario sia per i beni di cui all’allegato A (iper ammortamento) che B (super ammortamento),
- al fine della verifica del requisito è necessario che il bene:

scambi informazioni con sistemi interni (ad esempio sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, etc.) e/o esterni (ad esempio clienti, fornitori, *partner* nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, *supply chain*, etc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCPIP, HTTP, MQTT, etc.);

sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di *standard* di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio indirizzo IP).

- con riferimento ai beni di cui al primo gruppo dell’allegato A – *“Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”* il requisito viene ampliato dovendo tali beni soddisfare anche il requisito della *“integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo”*.

L’integrazione automatizzata è:

fisica	essa può avvenire, ad esempio non esaustivo, attraverso i “sistemi di movimentazione”,
informativa	deve riferirsi, ad esempio non esaustivo, alla “tracciabilità dei prodotti/lotti”.

Il Mise chiarisce infatti che all’interno di tale catena logistica sono individuabili due principali e distinti flussi:

fisico	di prodotti, materiali oppure di servizi
informativo	a livello interno ed esterno, andando a coinvolgere l’intero sistema clienti/fornitori

Il requisito di integrazione di tipo informativo con il sistema logistico può essere soddisfatto attraverso l’impiego di beni immateriali tra quelli citati dall’allegato B (*software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni) e anche con l’impiego di più sistemi operanti in modo concorrente e complementare (ad esempio: inoltro di istruzioni e/o *part-program* da sistema CAD/CAM, rilievo dati e generazione indice di efficacia totale di un impianto OEE da sistema MES).

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



APPROFONDIMENTI

12

ACCONTO 2018 IMU E TASI

Si provvederà a ricordare le principali regole applicative Imu e Tasi, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili interessati dalle due imposte, le rispettive basi imponibili e le eventuali riduzioni.

Si rammenta che, per entrambi i tributi, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero).

Versamenti

Imu e Tasi vengono versate integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata la sola Imu dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,76% (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%).

L'acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente (quindi quelle del 2017), mentre il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base delle aliquote 2018, se approvate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote 2017).

	Scadenza	Parametri di calcolo
Acconto 2018 Imu	18 giugno 2018 (il 16 cade di sabato)	Aliquote 2017
Saldo 2018 Imu	17 dicembre 2018 (il 16 cade di domenica)	Aliquote 2018 (pubblicate entro 28 ottobre)

È consentito il versamento in unica soluzione entro il 18 giugno (nel qual caso si terrà già da subito conto delle aliquote deliberate per l'anno in corso).

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo:

Codice tributo Imu	Immobile	Destinatario versamento
3912	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3914	Terreni	Comune
3916	Aree fabbricabili	Comune
3918	Altri fabbricati	Comune
3925	Fabbricati D	Stato
3930	Fabbricati D (incremento)	Comune

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



Codice tributo Tasi	Immobile	Destinatario versamento
3958	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3959	Fabbricati rurali ad uso strumentale	Comune
3960	Aree fabbricabili	Comune
3961	Altri fabbricati	Comune

L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

Le aliquote applicabili

Imu

L'aliquota di base prevista per l'Imu è stata fissata allo 0,76%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi il *range* dell'aliquota ordinaria sarà compreso tra 4,6 per mille e il 10,6 per mille).

Tasi

L'aliquota Tasi è invece molto più vincolata e, in parte, dipende da quanto stabilito per l'Imu:

- per i fabbricati rurali a uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento ad un tetto fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (6 per mille per le abitazioni principali, ove dovuta);
- è consentito ai Comuni di derogare a tale limite per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che tale previsione sia già stata in passato deliberata;
- per gli immobili invenduti delle imprese di costruzione è prevista un'aliquota massima del 2,5 per mille.

I soggetti passivi

Imu

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

- il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- l'usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
- il titolare del diritto d'uso;
- il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l'imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;
- nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di *leasing* il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l'immobile in corso di costruzione);
- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l'immobile, non deve versare).

Aderente a:



Tasi

Al soli fini Tasi, l'imposta è dovuta:

- sia dal possessore dell'immobile (definito con le stesse regole previste ai fini Imu);
- che dal detentore.

Per detentore si intende il soggetto che utilizza l'immobile in forza di un titolo diverso da un diritto reale. In particolare, sono detentori tenuti al pagamento della Tasi:

- l'inquilino, quando l'immobile è dato in locazione;
- il comodatario, quando l'immobile è oggetto di comodato;
- l'affittuario, quando l'immobile è oggetto di un contratto di affitto di azienda.

La Tasi complessivamente dovuta in relazione all'immobile deve essere ripartita tra possessore e detentore. La misura della ripartizione è decisa dal Comune tramite proprio regolamento: l'imposta a carico del detentore deve essere compresa tra il 10% ed il 30% dell'imposta complessivamente dovuta sull'immobile (la parte rimanente è a carico del possessore). Se il Comune nulla prevede al riguardo, la quota a carico del detentore è del 10%.

L'imposta deve essere determinata secondo le condizioni soggettive del possessore.

Se l'immobile è destinato ad abitazione principale, l'esonero dal versamento della Tasi spetta solo all'utilizzatore; il possessore, al contrario, sulla quota di sua pertinenza, dovrà pagare regolarmente su tale immobile sia l'Imu che la Tasi.

Gli immobili interessati

L'Imu e la Tasi si devono versare con riferimento agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune.

L'abitazione principale è esente da Imu e da Tasi.

	Imu	Tasi
Fabbricati	Sì	Sì
Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati	No (solo A/1, A/8, A/9)	No (solo A/1, A/8, A/9)
Fabbricati rurali	No	Sì
Aree fabbricabili	Sì	Sì
Terreni agricoli	Sì	No

Fabbricati

I fabbricati sono imponibili sia ai fini Imu che ai fini Tasi secondo le medesime regole. Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili rivalutati), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.



Categoria catastale	Moltiplicatore
A (diverso da A/10) - C/2 - C/6 - C/7	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
A/10 e D/5	80
D (escluso D/5)	65
C/1	55

Tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi è prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili ed inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 42/2004. I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono esenti dall'Imu, mentre la Tasi risulta dovuta.

E' possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.

Terreni agricoli

I terreni agricoli sono imponibili solo ai fini Imu. La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.

I terreni sono comunque esenti anche da Imu nelle seguenti situazioni:

- quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare 9 del 1993. Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l'esenzione vale per una parte del territorio comunale;
- terreni ubicati nelle cosiddette "isole minori" indicate nell'allegato A della L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
- per i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali, purché iscritti nell'apposita previdenza, l'esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti che condotti da parte di tali soggetti;
- i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile sono del tutto esenti.

Aree edificabili

Le aree fabbricabili sono tassate tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi. La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l'immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

Aderente a:



VERSAMENTO IMPOSTE DA “REDDITI2018”: PRIMA SCADENZA AL 2 LUGLIO 2018

16

Anche quest'anno si avvicinano le scadenze dei termini di versamento delle imposte e dei contributi previdenziali risultanti dalla dichiarazione modello Redditi2018.

Il Collegato alla Legge di Bilancio 2017 (D.L. 193/2016) ha previsto, a partire dal 2017 e anche per l'anno in corso, il differimento dei termini di versamento delle imposte che quindi, assumeranno, per i soggetti con partita iva, scadenze diverse da quelle considerate abituali. Il differimento del termine di versamento vede passare la scadenza dal 16 al 30 giugno (che slitta al 2 luglio essendo il 30 giugno un sabato) e si applicherà a tutte le imposte (e contributi previdenziali) derivanti dalla autoliquidazione dei redditi eseguita nel modello dichiarativo.

In merito si ricorda anche che le imposte possono essere versare in rate mensili di pari importo a far data dal 30 giugno o dal 30 luglio e fino al 30 novembre, in tal caso sono dovuti gli interessi.

Nella tabella che segue si tiene anche conto delle possibili rateazioni e dei relativi interessi su di esse dovuti.

Titolari di partita Iva				
Rata	Scadenza	Interessi	Scadenza con maggiorazione 0,4%	Interessi
unica	2 luglio 2018	0	20 agosto 2018	0
1	2 luglio 2018	0	20 agosto 2018	0
2	16 luglio 2018	0,16	20 agosto 2018	0
3	20 agosto 2017	0,49	17 settembre 2018	0,33
4	17 settembre 2017	0,82	16+ ottobre 2018	0,66
5	16 ottobre 2017	1,15	16 novembre 2018	0,99
6	16 novembre 2017	1,48		

Non titolari di partita Iva				
Rata	Scadenza	Interessi	Scadenza con maggiorazione 0,4%	Interessi
Unica	2 luglio 2018	0	20 agosto 2018	0
1	2 luglio 2018	0	20 agosto 2018	0
2	31 luglio 2018	0,31	31 agosto 2018	0,11
3	31 agosto 2018	0,64	1 ottobre 2018	0,44
4	1 ottobre 2018	0,97	31 ottobre 2018	0,77
5	31 ottobre 2018	1,30	30 novembre 2018	1,10
6	30 novembre 2018	1,63		

Aderente a:



Versamento e compensazione

I versamenti d'imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici utilizzati per il versamento dei tributi sono i seguenti:

	Soggetti Irpef	Soggetti Ires
Imposte sui redditi – saldo	4001	2003
Imposte sui redditi – acconto prima rata	4033	2001
Imposte sui redditi – acconto seconda rata	4034	2002
Iva annuale saldo	6099	
Irap - saldo	3800	
Irap - acconto prima rata	3812	
Irap - acconto seconda rata	3813	
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Erario	1668	
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Regioni	3805	

Compensazioni

In relazione alle compensazioni si ricorda che:

- i crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi 2018 potevano essere già utilizzati in compensazione a decorrere dalla data del 1° gennaio 2018;
- dal 2014 il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere compensati mediante modello F24 è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare;
- ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Al fine di "liberare" la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo.

La compensazione dei crediti di imposta mediante modello F24 può essere avvenire secondo 2 distinte modalità:

- compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Ires con debito Irap);
- compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano, in linea generale, della stessa natura. In tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero") ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap).

Da ricordare

In particolare si osserva che le nuove regole in tema di compensazione, riguardano le sole compensazioni "orizzontali" e non anche le "verticali".

Sul punto è opportuno ricordare che, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate:



- le compensazioni “verticali” riguardanti crediti e debiti della stessa natura, ancorché effettuate tramite modello F24, rimangono tali e quindi non soggiacciono alle regole previste in tema di compensazioni “orizzontali”;
- non tutte le compensazioni tra debiti e crediti della stessa tipologia di tributo sono considerate “verticali”: infatti, qualora il credito sia sorto successivamente al debito che si vuole compensare, la compensazione deve comunque considerarsi “orizzontale” e soggiacere pertanto alle relative regole.

Modello Iva e versamento dell'imposta

A partire dal 2017 il modello Iva non è più contenuto nel modello Redditi, tuttavia con una modifica agli articoli 6 e 7, D.P.R. 542/1999, apportata dal comma 20 dell'articolo 7-*quater* del recente D.L. 163/2016, è stata prevista la possibilità di differire il versamento del saldo Iva 2018 fino al termine previsto per le imposte dirette con applicazione della prevista maggiorazione.

Ne consegue che il debito Iva 2018 poteva/può essere versato alle seguenti scadenze:

- in unica soluzione al 16/3/2018 o maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16/3/2018 e il 30/6/2018 (leggasi 2 luglio 2018),
- in forma rateale con un massimo di 9 rate o di 6 rate a seconda che il versamento del saldo inizi al 16/3/2018 oppure al 30/6/2018 (leggasi 2 luglio 2018), sono in questo caso dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensili.

Differimento del saldo Iva

Con la **risoluzione n. 73/E/2017** l'Agenzia delle entrate ha confermato la possibilità di differire ulteriormente il saldo Iva, già differito alla data del 2 luglio 2018, di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%, portando quindi tale scadenza alla data del 20 agosto 2018 (cadendo il trentesimo giorno nel mese di agosto e beneficiando quindi della c.d. proroga estiva prevista a regime).

Società

Per le sole società di capitali la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio:

- se l'approvazione del bilancio del periodo di imposta 2017 avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2017, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2018 (2 luglio 2018);
- se l'approvazione del bilancio del periodo di imposta 2017 avviene oltre il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2017, il termine di versamento delle imposte coincide con il giorno 30 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l'approvazione;
- se il bilancio non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2017, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 31 luglio 2018.

Lo schema che segue ricapitola le scadenze per il versamento delle imposte per le società di capitale e per le società di persone.

Società di persone e associazioni di cui all'articolo 5, Tuir	
senza maggiorazione	2 luglio 2018
con maggiorazione	20 agosto 2018
Società di capitale – senza maggiorazione	
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio	2 luglio 2018

Aderente a:



Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio	31 luglio 2018
Bilancio non approvato	31 luglio 2018
Società di capitale – con maggiorazione	
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio	20 agosto 2018
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio	31 agosto 2018
Bilancio non approvato	31 agosto 2018

IN SCADENZA IL DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018

Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro Imprese e anche dai soggetti iscritti solo al REA (Repertorio economico amministrativo). Il diritto è dovuto alle sedi delle Camere di Commercio ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza. Gli importi dovuti sono definiti annualmente da uno specifico decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Soggetti obbligati

Sono obbligati al pagamento del diritto annuale:

- imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
- società semplici agricole;
- società semplici non agricole;
- società di persone;
- società di capitali;
- società cooperative e consorzi;
- enti economici pubblici e privati;
- aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000;
- Geie - Gruppo europeo di interesse economico;
- società tra avvocati;
- società tra professionisti (Stp);
- imprese estere con unità locali in Italia;
- società consortili a responsabilità limitata per azioni.

Le *start up* innovative (e gli incubatori certificati) che possiedono i requisiti previsti dal D.L. 179/2012 e che hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro Imprese hanno diritto all'esenzione del pagamento del diritto annuale per un periodo da 2 a 4 anni. Le piccole e medie imprese innovative (pmi innovative) sono, invece, tenute al versamento del diritto annuale.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

Aderente a:



- le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2017 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);
- le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2017 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2018;
- le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2017 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2018;
- le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l'articolo 2545-septiesdecies, cod. civ.) nell'anno 2017.

Il calcolo del diritto annuale

La nota n. 26505 del 16 gennaio 2018 del Ministero dello sviluppo economico ha reso note le misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2018, confermando gli stessi importi dovuti per l'anno 2017.

→ Le imprese individuali ed i soggetti iscritti al Rea pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro il 2 luglio 2018, cioè entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40% (per quest'anno, in quanto il trentesimo giorno cade ai primi di agosto, la scadenza per il versamento con maggiorazione passa al 20 agosto 2018 per effetto della proroga estiva prevista a regime).

Per i soggetti individuati nella seguente tabella, dal 1° gennaio 2018 gli importi del diritto annuale sono fissi (da arrotondare all'unità di euro nella compilazione del modello F24 per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5 o per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5):

Tipologia d'impresa/società	Costi sede	Costi U.I.*
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (comprese le società semplici non agricole e le società tra avvocati)	€ 120,00	€ 24,00
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€ 53,00	€ 11,00
Società semplici agricole	€ 60,00	€ 12,00
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	---	€ 66,00
Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, etc.)	€ 18,00	---

* L'importo relativo alle unità locali è calcolato nella misura del **20% del diritto dovuto per la sede principale**, fino ad un massimo di 200 euro per ognuna di esse, **ad eccezione** dei soggetti iscritti solo al REA che pagano solo il diritto fisso di 18 euro.

Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotate nella sezione speciale, versano un importo del diritto annuale commisurato al fatturato complessivo realizzato nell'anno precedente. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il



fatturato complessivo realizzato dall'impresa nel 2017: sul totale così determinato va applicata una riduzione del 50%.

Aliquote in base al fatturato 2017 ai fini Irap		
fatturato		aliquote
da euro	a euro	
0	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000	250.000,00	0,015%
oltre 250.000	500.000,00	0,013%
oltre 500.000	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000	---	0,001% (fino ad un <i>max.</i> di €40.000,00)

Esempio

La società Immobiliare Piano Srl con sede legale in una provincia ove la Camera di Commercio non ha deliberato maggiorazioni e senza unità locali ha un fatturato desumibile dalla somma dei righi IC1 e IC5 del modello Irap relativo al periodo di imposta 2017 pari a 2.610.596 euro. L'importo base derivante dalla applicazione delle aliquote su menzionate è pari a 449,95 euro, che ridotto del 50% determina un importo del diritto dovuto per l'anno 2018 pari a 224,98 euro che arrotondato all'unità di euro va esposto nel modello F24 per 225 euro.

Differenze rispetto all'esempio di calcolo esposto si riscontrano per 9 Camere di Commercio: il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 2 marzo 2018 ha autorizzato per le Camere di Commercio di Arezzo, Lucca, Maremma e Tirreno, Massa Carrara, Palermo Enna, Pisa, Pistoia, Prato e Siena per gli anni 2018 e 2019 l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%, con eventuale versamento del conguaglio dovuto per coloro che hanno già versato da effettuarsi entro il 30 novembre 2018.

Unità locali

Le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200 euro per ciascuna unità locale (l'arrotondamento all'unità di euro deve essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali). Se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio, la relativa sigla provincia, l'anno di riferimento 2018 e il codice tributo 3850. Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a 66 euro.

Conseguenze del mancato pagamento

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo (articolo 24, comma 35, L. 449/1997), per il rilascio delle certificazioni da parte dell'ufficio del Registro Imprese. Il sistema

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



informatico nazionale delle Camere di Commercio, quindi, non permette l'emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento. Spesso l'impresa si accorge di non essere in regola con il pagamento del diritto annuale soltanto in occasione della richiesta di un certificato, scoprendo così che non può essere rilasciato a causa del debito per il diritto annuale.

Si segnala di verificare la ricezione via pec della lettera informativa della Camera di Commercio di competenza utile per il versamento del diritto annuale. È stato anche predisposto un sito unico nazionale per il calcolo ed il versamento del diritto annuale (<http://dirittoannuale.camcom.it>).

RISULTATO DI PERIODO, DESTINAZIONE E RILEVAZIONI CONTABILI

All'atto dell'approvazione del bilancio l'assemblea dei soci è chiamata alla destinazione del risultato di esercizio sia esso positivo o negativo, l'assemblea, infatti, sarà chiamata anche alla decisione di coprire o rinviare a nuovo la perdita eventualmente conseguita.

In merito al risultato positivo di bilancio i soci possono:

- accantonare l'utile a una o più riserve del patrimonio netto;
- attribuire il risultato a determinate categorie di soggetti (soci fondatori, promotori, agli amministratori, etc.);
- utilizzarlo a copertura di perdite pregresse;
- portare l'utile in aumento del capitale sociale;
- rinviare l'utile agli esercizi future;
- distribuire l'utile ai soci (vedasi articolo 2479, cod. civ.);

Accantonamento alle riserve del patrimonio netto

L'articolo 2430, cod. civ. dettato per le società per azioni ma applicato, vedasi articolo 2478-bis, cod. civ., anche alle società a responsabilità limitata, stabilisce che: "dagli utili netti annuali risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva (riserva legale), fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione".

Prima di effettuare la destinazione dell'utile di esercizio occorre, quindi, esaminare l'ammontare esistente della riserva legale rispetto al capitale sociale, al fine di verificare il rispetto della previsione contenuta nell'articolo 2430, cod. civ., solo allora la restante quota di utile potrà essere destinata a riserva statutaria o straordinaria.

ESEMPIO:

Supponendo un utile di 100.000 e un capitale sociale di 20.000 (in merito al quale non si è ancora provveduto all'accantonamento della riserva legale nel suo ammontare di cui all'articolo 2430, cod. civ.) con obbligo di accantonamento a riserva statutaria del 20%, avremo la seguente scrittura contabile:

Aderente a:



<i>Conto economico</i>	<i>a Utile dell'esercizio 100.000,00</i>
<i>Utile d'esercizio</i>	<i>a Diversi 100.000,00</i>
	<i>a Riserva legale 5.000,00</i>
	<i>a Riserva statutaria 20.000,00</i>
	<i>a Riserva straordinaria 75.000,00</i>

Copertura delle perdite

La destinazione dell'utile a copertura delle perdite è, chiaramente, conseguenza della produzione di perdite di esercizio in periodi di imposta precedenti, in tal caso la perdita può essere coperta con varie modalità:

- mediante l'utilizzo dei fondi di riserva ed eventualmente di utili portati a nuovo o dell'avanzo utili;
- mediante la riduzione del capitale sociale;
- con il rinvio della perdita al futuro esercizio e la successiva copertura con gli utili conseguiti;
- con un procedimento misto, ovvero combinando in vario modo le opzioni di cui sopra.

In relazione alla copertura delle perdite occorre richiamare le previsioni civilistiche di cui agli articoli 2446 e 2447, cod. civ. per le società per azioni e gli articoli 2482-bis e 2482-ter, cod. civ. per le società a responsabilità limitata i quali regolano le ipotesi di riduzione del capitale di oltre un terzo per effetto di perdite e di riduzione del capitale al di sotto del limite legale. Al verificarsi di questi casi quindi la società deve provvedere senza indugio a coprire la perdita in modo da sanare la riduzione del capitale. Il metodo più frequente per la copertura è l'impiego delle riserve, le quali però non sono tutte utilizzabili a tale scopo.

Riserve disponibili per la copertura delle perdite:

- riserva legale;
- riserva da sovrapprezzo azioni;
- riserva da rivalutazione;
- riserve statutarie e quelle straordinarie;
- riserve da valutazione delle partecipazioni con metodo del patrimonio netto;
- riserva da utili su cambi.

ESEMPIO 1:

Una Srl ha rilevato una perdita dell'esercizio pari a 15.000 euro; in bilancio è appostata una riserva straordinaria pari a 12.000 euro e una riserva legale di 5.000 euro.

La perdita è rilevata in contabilità con la seguente scrittura:

<i>Perdita d'esercizio</i>	<i>a Conto economico</i>
<i>15.000,00</i>	

La copertura della perdita, come deciso dall'assemblea, avviene utilizzando interamente la riserva straordinaria e per la parte restante la riserva legale.

La scrittura da redigere è la seguente:



<i>Diversi</i>	<i>a Perdita d'esercizio</i>
15.000,00	
<i>Riserva straordinaria</i> 12.000,00	
<i>Riserva legale</i> 3.000,00	

Oltre alle riserve disponibili l'impresa può decidere di coprire le perdite anche con eventuali utili portati a nuovo ovvero con finanziamenti dei soci presenti in bilancio.

ESEMPIO 2:

Nel caso in cui la medesima Srl decida di coprire le perdite anche con eventuali utili portati a nuovo ovvero con finanziamenti dei soci presenti in bilancio occorrerà redigere la seguente scrittura contabile (per la redazione della quale si supponga di avere riserva straordinaria pari a 5.000 euro, finanziamenti dei soci per 40.000 e utili a nuovo per 2.000):

<i>Diversi</i>	<i>a Perdita d'esercizio</i> 15.000,00
<i>Riserva straordinaria</i> 5.000,00	
<i>Riserva legale</i> 3.000,00	
<i>Utili a nuovo</i> 2.000,00	
<i>Finanziamenti infruttiferi soci</i> 5.000,00.	

Distribuzione degli utili ai soci

L'articolo 2433, comma 2, cod. civ. recita che: *"non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato"* e inoltre, comma 3, *"se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente"*.

A quanto sopra si aggiunge il dettato dell'articolo 2426, n. 5, cod. civ., secondo il quale nel caso in cui in bilancio siano presenti costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità capitalizzati, fino a che l'ammortamento di questi beni non sia completato potranno essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare della quota parte di costi non ammortizzati.

Ne deriva l'esistenza di alcuni casi in cui la distribuzione apparirà limitata: *impossibilità di distribuzione permangono in bilancio costi di ampliamento e sviluppo, ricerca e sviluppo, pubblicità e propaganda, manutenzioni e riparazioni straordinarie su beni di terzi il capitale sociale sia intaccato da perdite non siano ricostituite le riserve in sospensione di imposta utilizzate a copertura perdite.*

Aspetti contabili:

Contabilmente la società dovrà per prima cosa, in data assemblea di approvazione del bilancio, iscrivere il debito verso i soci per i dividendi dovuti stornando direttamente l'utile prodotto, quindi effettuare il pagamento delle somme dovute.

Si fa notare che il caso in esame è quello in cui l'assemblea determini l'immediata distribuzione degli utili e non un preventivo passaggio delle somme a riserva.

Le scritture contabili della società che eroga il dividendo saranno quindi le seguenti:



<i>Utile</i>	<i>d'esercizio</i>
<i>dividendi (Sp)</i>	<i>a Debiti verso soci per</i>
<i>Debiti verso soci per dividendi (Sp)</i>	<i>a Banca c/c (Sp)</i>

Il pagamento dei dividendi può avvenire in unica tranches o in più momenti, in genere il verbale di distribuzione indica il termine entro il quale i dividendi verranno erogati. In ogni caso al momento del pagamento la società avrà l'obbligo di iscrivere un debito verso l'Erario relativamente ai casi in cui la distribuzione sia soggetta a ritenuta.

Aspetti fiscali:

In merito alla tassazione dei dividendi occorre ricordare le recenti modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018, secondo le quali le partecipazioni qualificate detenute da soggetti non imprenditori saranno fiscalmente trattate come le partecipazioni non qualificate.

Ne deriva la seguente tassazione: *ritenuta a titolo d'imposta pari al 26%*.

Tale importantissima novità tuttavia non sarà di immediata applicazione in quanto il medesimo Legislatore ha stabilito che esse si applicheranno ai redditi:

- percepiti a far data dal 1° gennaio 2018;
- transitoriamente, a quelli formatesi a partire dal 1° gennaio 2018 e
- transitoriamente agli utili formatesi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, ma deliberati successivamente al 31 dicembre 2022.

Rinuncia ai dividendi

Nel caso in cui il socio rinunciasse a dividendi già deliberati si determinerebbe il c.d. "incasso giuridico" degli stessi con la conseguenza che essi sarebbero soggetti a tassazione in capo al socio stesso¹.

Per la società, invece, la rinuncia determinerà una sopravvenienza attiva non imponibile ex articolo 88, comma 4, Tuir.

ESEMPIO:

Si supponga che un socio rinunci alla sua quota di dividendi, in tale evenienza la scrittura contabile da redigere sarebbe:

Debiti verso soci per dividendi (Sp)	a Sopravvenienza attiva non imponibile
--------------------------------------	--

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2018

26

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 giugno al 15 luglio 2018, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

In primo piano vengono illustrate, le scadenze oggi note in merito alle imposte d'esercizio, si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2018.

VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2017 E PRIMO ACCONTO 2018	
Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	2 luglio
Con maggiorazione dello 0,4%	20 agosto
Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 2 luglio	
1° rata	2 luglio
2° rata con interesse dello 0,31	31 luglio
3° rata con interesse dello 0,64	31 agosto
4° rata con interesse dello 0,97	1 ottobre
5° rata con interesse dello 1,30	31 ottobre
6° rata con interesse dello 1,63	30 novembre
Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 20 agosto	
1° rata	20 agosto
2° rata con interesse dello 0,11	31 agosto
3° rata con interesse dello 0,44	1 ottobre
4° rata con interesse dello 0,77	31 ottobre
5° rata con interesse dello 1,10	30 novembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	2 luglio
Con maggiorazione dello 0,4%	20 agosto
Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 2 luglio	
1° rata	2 luglio
2° rata con interesse dello 0,16	16 luglio
3° rata con interesse dello 0,49	20 agosto

Aderente a:



4° rata con interesse dello 0,82	17 settembre
5° rata con interesse dello 1,15	16 ottobre
6° rata con interesse dello 1,48	16 novembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 20 agosto	
1° rata	20 agosto
2° rata	20 agosto
3° rata con interesse dello 0,33	17 settembre
4° rata con interesse dello 0,66	16 ottobre
5° rata con interesse dello 0,99	16 novembre
Società di persone e associazioni di cui all'articolo 5, Tuir	
senza maggiorazione	2 luglio
con maggiorazione	20 agosto
Società di capitale – senza maggiorazione	
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio	2 luglio
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio	31 luglio
Bilancio non approvato	31 luglio
Società di capitale – con maggiorazione	
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio	20 agosto
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio	31 agosto
Bilancio non approvato	31 agosto
VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2018	
Per tutti	30 novembre

SCADENZE FISSE	
18 giugno	<p>Imu e Tasi Scade oggi il versamento del primo acconto dell'imposte Imu e Tasi.</p> <p>Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio (codice tributo 6005). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamento Iva annuale – IV rata Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2017, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo, devono versare la quarta rata.</p>



Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE - Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 maggio.

Società che, entro il 30 settembre 2017, hanno assegnato o ceduto ai soci beni immobili

Scade oggi il versamento della seconda rata (40%) dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione. Inoltre, le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società trasformate sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



<p>20 giugno</p>	<p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di maggio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
<p>25 giugno</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo delle vendite e degli acquisti (solo statistica) intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
<p>2 luglio</p>	<p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° giugno 2018.</p> <p>Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2016 Scade per questi soggetti il termine per il versamento della terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva - nella misura del 4% per le partecipazioni non qualificate e del 8% per le partecipazioni qualificate - del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono inoltre dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.</p> <p>Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2017 Scade oggi il versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.</p>

Aderente a:



Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2018

Scade oggi il termine per il versamento in un'unica soluzione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. N.B. in caso di pagamento rateale, contestualmente al versamento della seconda e terza rata (30 giugno 2019 e 30 giugno 2020) sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.

Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2018

Scade oggi il termine per la redazione della perizia giurata di stima.

Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2016

Versamento della terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.

Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2017

Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.

Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2018

Scade oggi il versamento in un'unica soluzione o, in caso di pagamento rateale della prima rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. In caso di pagamento rateale, contestualmente al versamento della seconda e terza rata rispettivamente in data 30 giugno 2019 e 30 giugno 2020 sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.

Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi

Scade oggi per le Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi modello "Redditi Persone Fisiche 2018" e della scelta per la destinazione dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'Irpef.

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



	<p>5 per mille dell'Irpef per l'anno 2018 Scade oggi per i soggetti obbligati il termine per la presentazione dichiarazione sostitutiva alla DRE o agli uffici territoriali del Coni a seconda che trattasi di enti del volontariato o associazioni sportive dilettantistiche.</p>
<p>15 luglio</p>	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it